

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
 www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA E
 ASL RIETI PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE CLINICO E DIDATTICO-
 SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
 GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

PREMESSA

CONSIDERATO che l'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e dall'art. 6 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, può stipulare convenzioni con altre strutture pubbliche e private per esigenze assistenziali e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;

CONSIDERATO l'esigenza dell'Università Campus Bio-Medico di Roma di poter disporre di idonee strutture sanitarie nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

VALUTATO altresì che l'ASL Rieti è struttura idonea all'attività formativa in riferimento agli standard e ai requisiti di cui all'allegato 1 del D.I. n.402/2017 e ss. mm. e ii.;

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020 , per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

L'Università Campus Bio-Medico di Roma in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma Via Álvaro del Portillo 21, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Raffaele Calabrò, nato a Lucera (FG) il 19/02/1947 in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Al fine di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Ente convenzionato, l'Università, anche in riferimento alla Legge 833/78 nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di specializzazione, si avvale delle strutture (allegato A) e del potenziale clinico e didattico-scientifico dell'Ente convenzionato e delle strutture individuate nella Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia per il potenziamento della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

A tale scopo l'Ente convenzionato dichiara di possedere gli standard generali e specifici, di cui alle tabelle A e B (All. A), in conformità alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale, di cui al D.I. n. 402/2017.

L'Ente convenzionato, contestualmente dichiara di riservare in esclusiva le suddette strutture come condizione essenziale per far parte della rete formativa della Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Art. 2 - Attività di formazione degli specializzandi

L'Ente convenzionato mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli strumenti tecnologici, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici, le strutture assistenziali (ivi inclusi il numero di posti letto indicati nell'allegato A dedicati alla rete formativa della Scuola di Specializzazione) e i relativi laboratori, o ambulatori, connessi con la gestione della formazione dei medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

Ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402/2017, ogni struttura convenzionata appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

La formazione del medico ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 368/99 e dell'art. 16 del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal docente responsabile della formazione.

La formazione comporta l'assunzione di responsabilità connesse alle attività svolte. Durante tale periodo l'Ente convenzionato si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. I tutor sono individuati dal

Dirigente dell'Unità Operativa, Dott. Cosimo Oliva responsabile, da ultimo, dell'attività di formazione svolta dagli specializzandi presso la stessa.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività di didattiche

Il personale dell'Ente convenzionato potrà svolgere attività didattiche secondo le disposizioni normative vigenti con modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In particolare il personale docente e sanitario dell'Ente convenzionato potrà espletare a titolo gratuito, le funzioni di docente per lo svolgimento di attività di insegnamento integrativo, gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari, forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche ai sensi della normativa di settore vigente.

Art. 4 - Controlli in materia di medicina preventiva e radioprotezione

Ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008.

Art. 5 - Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. L'Ente convenzionato dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati dall'Università (consultabili sul sito dell'Ateneo: www.unicampus.it) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Art. 6 - Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo contratto, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma di questo accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le

parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 7 - Assicurazione

La copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi con l'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 368/99 e successive modifiche, è a carico dell'Ente convenzionato.

Art. 8 – Durata

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di cinque anni, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 9 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 10 - Bollo e Registrazione

Il presente atto viene redatto in duplice copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li, _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

IL RETTORE

Prof. Raffaele Calabrò